



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 19/04/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 468

D.lgs. 30/12/92, n. 530, art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento Ditta Euro Pesca Società Cooperativa a r.l. - Brindisi.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4% confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

- Il D.L.vo. 30/12/92 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" all'art 4 stabilisce che le Regioni procedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;

- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4 c. 2); copia della stessa documentazione deve essere trasmessa alle AA.UU.SS.LL. e alle Capitanerie di Porto della Regione;

- In attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Salute con nota circolare prot.703/3164/1647 del 20/3/96 ha chiarito che la nuova classificazione può essere effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap I e V dell'allegato al D.L.vo. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni devono attenersi, ancorchè non vincolanti per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;

- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92, come da cartografia alla stessa allegata;

- Che la stessa deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazioni 786/99;

- Vista l'istanza della Ditta EURO PESCA Società Cooperativa a r.l. con sede sociale in via Vespasiano, 40 a Brindisi, intesa ad ottenere la mappatura e classificazione delle acque marine, sito in località Punta Riso nell'ambito del porto esterno di Brindisi, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche di cui alle zone acquee aventi le seguenti coordinate geografiche :

a) 40° 39' 7" - 17° 58' 4"

b) 40° 39' 7" - 17° 58' 5"

c) 40° 39' 5" - 17° 58' 4"

- Considerato che con nota prot. 138 del 25/06/2004 del Servizio Veterinario della AUSL BR/1 è stato rilasciato parere favorevole ai sensi del D.L.vo 530192 in favore della succitata Ditta per la utilizzazione dell'area su indicata per l'allevamento di molluschi eduli bivalvi;

- Considerato che i prelievi dei molluschi da esaminare devono essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. BR/1, mentre le analisi di laboratorio devono essere effettuate da un laboratorio pubblico;

- Con nota prot. n. 138 del 25/06/2004 il Servizio Veterinario della A.U.S.L. BR/1 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate geografiche, dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, dal Laboratorio di Biologia Marina di Bari, dall'ARPA Puglia AUSL BA/4, dall'ARPA Puglia dipartimento di Brindisi, ed in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 703/3164/1647 del 20/03/96;

- Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Province l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Settore Sanità - Ufficio 4 - Servizio Veterinario Regionale con nota prot. 24/22232/4 del 22/07/04 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Taranto per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta EURO PESCA Società Cooperativa a r.l. di Brindisi unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate,

- L'Amministrazione Provinciale di Brindisi con nota prot. 196110 dell'11/10/04 ha comunicato a questo Settore Sanità, Ufficio 4 - Servizio Veterinario Regionale di aver sospeso l'attività di cui all'art. 12 della L.R. 21/00 fino all'adozione dei provvedimenti che questa Regione vorrà predisporre ai sensi della L.R. n. 22/00, art. 16 comma 3. Con nota prot. 1228 del 04/01/2005, inoltre, il Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Brindisi ha ribadito la propria decisione di sospendere ogni classificazione delle acque marine proponendo altresì di organizzare una conferenza di servizio unitamente con tutte le altre Province di questa Regione. Questo Settore Sanità accogliendo tale suggerimento ha indetto una riunione tecnica per definire la materia uniformemente sul territorio regionale per il giorno 22 febbraio c.a. A detta riunione interveniva unicamente il rappresentante della Provincia di Taranto, come riportato sul verbale redatto a chiusura dei lavori;

- Non potendo dilazionare ulteriormente la necessità del provvedimento di classificazione delle acque e al fine di non penalizzare gli operatori del settore si rende necessaria l'adozione, da parte di questa Regione Puglia, del provvedimento di classificazione inviandoli successivamente all'Amministrazione Provinciale di Brindisi per il seguito di competenza;

- Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si propone, complementariamente, la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 789 del 24 giugno 1999, classificando le stesse quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta EURO PESCA Società Cooperativa a r.l., con sede sociale in via Vespasiano, 40 a Brindisi, per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura nello specchio di acqua marina sito in località Punta Riso nell'ambito del porto esterno di Brindisi, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:

a) 40° 39' 7" - 17° 58' 4"

b) 40° 39' 7" - 17° 58' 5"

c) 40° 39' 5" - 17° 58' 4"

"COPERTURA FINANZIARIA": il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti alla classificazione non transitano nel bilancio Regionale.

Il Dirigente

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare complementariamente la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona A" del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta EURO PESCA Società Cooperativa a r.l. con sede sociale in via Vespasiano, 40 a Brindisi, nello specchio d'acqua marina sito in località Punta Riso nell'ambito del porto esterno di Brindisi, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche

- a) 40° 39' 7" - 17° 58' 4"

- b) 40° 39' 7" - 17° 58' 5"

- c) 40° 39' 5" - 17° 58' 4";

- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. BR/1 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9131.64 11249 del 9/4/98;

- Di demandare al dirigente del Settore Sanità la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale all'Ambiente, all'Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio tutela acque, al Commissario delegato per l'emergenza idrica, ai fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi dell' art. 14

del D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, per gli aspetti previsti dall'art. 12 della L.R. 21/00;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
